

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera dei Deputati,

premessi che:

il 29 aprile 1999 la Commissione Europea ha adottato la decisione di istituire l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF);

nel dicembre 1999 il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno deciso il potenziamento di tale ufficio assegnando 75 nuovi posti;

a seguito di selezione pubblica a livello comunitario per titoli e colloquio sono risultati primi vincitori il dottor Perduca nella posizione di Direttore delle operazioni ed investigazioni, nonché i dottori Piacente e Vaudano nella posizione di agenti temporanei nel campo della legislazione penale;

giò sottolineare che per il primo posto erano state inviate all'OLAF 16 candidature provenienti da 16 paesi membri e per gli altri due posti, 178 candidature delle quali 53 italiane;

le predette nomine sono state inopinatamente bloccate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una nota diretta al CSM con la quale si nega l'autorizzazione a lavorare all'estero al dottor Vaudano, e si revocano le autorizzazioni già concesse ai dottori Piacente e Perduca, e ciò al fine di impedire all'organo di autogoverno della magistratura il collocamento in aspettativa dei magistrati interessati alle nomine;

il direttore generale dell'OLAF, Franz Herman Bruener, in una dettagliata nota pubblica ha chiesto di poter « disporre nel più breve tempo possibile dei dottori Perduca e Vaudano » e di poter « continuare ad avvalersi del servizio prestato dal dottor Piacente », selezionati, « sulla base delle valutazioni delle competenze profes-

sionali, linguistiche e dell'esperienza inquirente anche in campo internazionale posseduta dai "candidati" »;

tutti gli stati membri, ad eccezione dell'Italia, hanno autorizzato l'assunzione presso l'OLAF di tutti i magistrati prescelti dell'Ufficio;

sulla regolarità delle procedure di selezione è pubblicamente intervenuto il direttore generale dell'OLAF Bruener, che ha dichiarato « ...l'ufficio non può accettare istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo » nell'adempimento delle « procedure di reclutamento o di nomina dei dirigenti o funzionari dell'ufficio »;

ne consegue che l'iniziativa promossa dal Governo al fine di impedire ai vincitori selezionati sulla base del bando comunitario di assumere ovvero di continuare a svolgere le loro funzioni presso l'OLAF, concretizza uno strappo alle regole comunitarie che contribuisce ulteriormente a porre il nostro Paese al di fuori della Unione Europea;

il nostro Paese perderebbe una validissima rappresentanza in uno degli organismi più impegnati nella lotta alla corruzione e alla frode;

i fatti sin qui esposti si aggiungono alla recente decisione, assunta dal Governo in sede comunitaria, di opporsi al mandato di cattura europeo per delitti di corruzione e frode;

impegna il Governo

a rilasciare l'autorizzazione ai dottori Perduca, Piacente e Vaudano a rivestire nell'OLAF gli incarichi per i quali hanno vinto un regolare concorso europeo;

a non opporsi all'estensione del mandato di cattura europeo ai reati di corruzione e frode.

(1-00033) « Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scania, Brugger, Monaco, Loiero, Boccia, Molinari, Bonito, Finocchiaro, Roberto Barbieri, Calzolaio, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Ruzzante ».

Risoluzione in Commissione:

La VI Commissione,

premessi che:

le società fiduciarie autorizzate all'amministrazione di beni, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, effettuano, su specifica indicazione e mandato dei clienti, anche atti di disposizione dei titoli in amministrazione, atti i cui effetti sono imputati direttamente ai clienti e solo formalmente alle società fiduciarie medesime;

le società fiduciarie applicano l'IVA sulle commissioni addebitate ai clienti per l'attività di amministrazione, mentre trattano come operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia le cessioni dei titoli che le relative commissioni di intermediazione;

le società fiduciarie, uniformandosi agli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria e tenendo conto del carattere meramente strumentale delle cessioni di titoli rispetto all'attività di amministrazione fiduciaria, hanno sempre trattato le operazioni esenti relative alle cessioni dei titoli come operazioni strumentali ed accessorie a quelle imponibili di amministrazione, non calcolando dunque, in conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti, il pro-rata di indeducibilità IVA, in base alla disposizione che esclude dal calcolo del predetto pro-rata le operazioni che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili;

recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11267 del 27 agosto 2001, ha concluso per la concorrenza delle operazioni esenti di cessione dei titoli alla formazione del pro-rata, negando che esse possano considerarsi non rientranti nell'oggetto proprio dell'attività di amministrazione fiduciaria, ma non esaminando il profilo della natura strumentale ed acces-

soria di tali operazioni rispetto all'attività, principale ed esclusiva, di amministrazione;

la predetta sentenza della Suprema Corte di Cassazione si riferisce peraltro ad una fattispecie risalente al 1985, quindi ben anteriore alla disciplina civilistica dell'attività di intermediazione mobiliare (legge 2 gennaio 1991, n. 1, e testo unico Finanza), ove alle società fiduciarie di amministrazione è stata espressamente preclusa la possibilità di effettuare direttamente le cessioni di titoli in borsa, dovendo a tal fine avvalersi di altri intermediari autorizzati;

recentemente anche la disciplina IVA è stata riformata (decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313) e sono state modificate pure le disposizioni in materia di pro-rata, confermandosi peraltro che non si tiene conto ai fini del calcolo del pro-rata delle operazioni « che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie alle operazioni imponibili » (articolo 19-bis, comma 2);

laddove mai dovesse trovare conferma l'indirizzo della Cassazione, pur se riferito alla previgente disciplina, verrebbe a determinarsi un pro-rata di indetraibilità IVA palesemente incoerente rispetto all'attività tipica delle società fiduciarie, consistente nell'amministrazione dei titoli ad esse fiduciarmente intestati, data la grande differenza di valore che si evidenzerebbe fra il volume d'affari imponibile (rappresentato dalle commissioni di amministrazione) ed il volume d'affari esente (rappresentato non solo dalle commissioni di intermediazione, ma anche dall'importo delle cessioni dei titoli):

impegna il Governo

a chiarire che le operazioni di cessione di titoli, valori mobiliari ed altri strumenti finanziari poste in essere dalle società fiduciarie per conto dei propri clienti sono escluse dal calcolo del pro-rata di detrai-

bilità IVA, previsto dagli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(7-00059) « Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la Banca di Roma si appresta ad attuare un progetto di rivisitazione del suo assetto di gruppo che, prevede la fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma, con successiva costituzione di una nuova società, (nuovo Banco di Sicilia), alla quale apportare in tutto o in parte la rete del Banco di Sicilia;

in tal caso, il Banco di Sicilia verrebbe ridotto ad una rete siciliana di vendita di prodotti finanziari vedendo, ancor più, ridotta la sua funzione creditizia;

la concentrazione nella *holding* dei centri decisionali e dei centri di spesa del Banco avrebbe come conseguenza la perdita del « localismo » della Banca sia dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, sin nella destinazione della spesa di funzionamento;

le prospettive di sviluppo dell'economia regionale possono venire frenate dall'inadeguatezza delle scelte strategiche del Banco di Sicilia;

il comportamento gestionale del Banco non può essere considerato neutrale rispetto all'organizzazione ed al funzionamento economico del territorio;

il tessuto economico della Sicilia è composto da piccole imprese che, solo banche operanti localmente possono accompagnare nella crescita;

un sistema bancario efficiente e localmente radicato, rappresenta l'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo di una area economica;

il declassamento del Banco di Sicilia non può che influenzare gravemente i livelli occupazionali, le professionalità, le economie dell'indotto, determinando così gravi ripercussioni sull'occupazione ed un freno allo sviluppo —:

se le sopra dette gravi ed ineluttabili conseguenze debbano essere determinate per contribuire ad una soluzione, peraltro solo temporanea, della crisi della Banca di Roma, obiettivo cui palesemente tende il progetto di incorporazione in argomento. A tal fine, infatti, la Banca di Roma sottrarrebbe al Banco di Sicilia, per l'incremento del proprio patrimonio, le seguenti attività:

a) plusvalenze, (oltre 700 miliardi), riferibili alle sofferenze provenienti dall'operazioni di acquisizione dei crediti della Sicilcassa, rese possibili dal contributo della legge Sindona;

b) plusvalenze emergenti dalle partecipazioni, (oltre 300 miliardi), già oggetto di un maldestro tentativo di esproprio andato in fumo;

c) oltre 500 miliardi del patrimonio dell'Irfis, in gran parte liquido;

d) plusvalenze sul cospicuo patrimonio immobiliare.

se siano a conoscenza che:

a) la Banca di Roma non è sottoposta da più di 10 anni ad ispezioni della Banca d'Italia;

b) la Banca di Roma è gravata da oltre 12 mila miliardi di sofferenze, cui si